

REGOLAMENTO (CE) N. 2990/95 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1995

che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete⁽²⁾, ha fissato le norme specifiche da applicarsi fra il 23 giugno 1995 e il 1° gennaio 1996 per le monete che dovessero registrare, durante tale periodo, una diminuzione sensibile dei rispettivi tassi di conversione agricoli; che si sono delineati rischi di diminuzione sensibile per i tassi di conversione agricoli nel marco finlandese e della corona svedese, poiché per dette monete si sono registrati divari monetari superiori al 5%; che tale situazione potrebbe comportare una sensibile diminuzione di un tasso di conversione agricolo dopo il periodo contemplato dal regolamento (CE) n. 1527/95;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di rivalutazione sensibile, il Consiglio adotta tutte le misure necessarie le quali, essenzialmente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e dalla disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni del suddetto regolamento relative agli aiuti a all'entità dello smantellamento dei divari monetari, senza condurre tuttavia ad un'estensione della franchigia; che le misure di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento non possono dunque essere applicate tal quali; che è necessario adottare, a livello comunitario, misure intese ad evitare distorsioni d'origine monetaria nell'attuazione della politica agricola comune;

considerando che le informazioni attualmente disponibili non consentono di prevedere quale sarà la situazione dopo il 30 giugno 1996; che l'applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 1527/95 continuerebbe ad essere giustificata in casi simili durante il periodo considerato; che gli importi dell'aiuto di cui al regola-

mento (CE) n. 1527/95 devono essere stabiliti in base ai criteri utilizzati all'atto del citato regolamento e segnatamente in funzione degli ultimi dati conosciuti; che, per tener conto di detti ultimi dati conosciuti, l'importo dev'essere stabilito per quegli Stati membri, come attualmente la Finlandia e la Svezia, per i quali è effettivamente intervenuto un rischio di diminuzione sensibile del tasso di conversione agricolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica in caso di sensibile riduzione dei tassi di conversione agricoli, secondo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, sino al 30 giugno 1996.

Articolo 2

1. Fatta salva la fissazione di un importo al paragrafo 2, in caso di riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo, in tre periodi successivi di dodici mesi a decorrere dal mese che segue quello della riduzione del tasso di conversione agricolo in causa. L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di importo vincolato alla produzione, diverso da quella di un periodo fisso ed antecedente; l'aiuto non può essere orientato verso una produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.

2. Per la Svezia, l'importo globale dell'aiuto compensativo per il primo periodo di dodici mesi non può superare 10,8 milioni di ECU moltiplicato per la riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, espressa in percentuale e diminuita, per quanto riguarda la prima diminuzione sensibile, di 1,564 punti, se quest'ultima ha luogo anteriormente al 13 gennaio 1996, o di 1,043 punti se ha luogo successivamente.

Per la Finlandia, l'importo globale dell'aiuto compensativo per il primo periodo di dodici mesi non può superare 14,6 milioni di ECU moltiplicato per la riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, espressa in percentuale e diminuita, per quanto riguarda la prima diminuzione sensibile di 1,119 punti, se quest'ultima ha luogo anteriormente al 21 gennaio 1996, o di 0,746 punti se ha luogo successivamente.

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

(²) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

L'importo del secondo e del terzo periodo è ridotto, rispetto al periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

3. Il contributo della Comunità al finanziamento dell'aiuto compensativo ammonta, per gli importi che possono essere concessi, al 50 %.

Con riferimento al finanziamento della politica agricola comune, tale contributo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Lo Stato membro può rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'aiuto.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare nel caso in cui lo Stato membro non partecipi al finanziamento dell'aiuto, le condizioni per la concessione dello stesso.

Articolo 3

1. Nei casi in cui all'articolo 1, i tassi di conversione agricoli applicabili alla data della diminuzione sensibile

sugli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 restano invariati sino al 1° gennaio 1999.

2. Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 non si applicano alle riduzioni dei tassi di conversione agricoli di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Prima della fine del terzo periodo di concessione dell'aiuto compensativo, la Commissione esamina l'incidenza sul reddito agricolo della riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1.

Qualora si constati il rischio che le perdite di reddito perdurino, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, può prorogare la possibilità di concedere l'aiuto compensativo di cui all'articolo 2 per due periodi supplementari di dodici mesi e nei limiti di un importo massimo globale di ciascun periodo pari a quello concesso nell'ultimo periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA
